

Dal 1° luglio in vigore il nuovo regolamento della Fifa. Periodo transitorio fino al 2024

Una stretta ai prestiti nel calcio

A regime potranno essere coinvolti al massimo sei giocatori

DI FRANCESCA SOLINAS

Stretta ai prestiti dei calciatori. La durata del prestito non potrà essere superiore all'anno, due società non potranno avere più di tre rapporti di questo tipo e, a regime, non si potranno né avere né prestare più di sei giocatori. E quanto prevede il nuovo Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori (Rstp) riguardanti il prestito di giocatori nel calcio internazionale, che entrerà in vigore il 1° luglio 2022, le cui norme sono saldamente ancorate al perseguimento di tre obiettivi fondamentali: sviluppare i giovani giocatori, promuovere l'equilibrio competitivo e prevenire l'accaparramento dei giocatori. La notizia è stata ufficializzata a gennaio dalla Fifa, in seguito alla decisione approvata lo scorso anno dal Comitato degli stakeholder del calcio della Fifa. La nuova normativa entrerà a far parte di una riforma del sistema dei trasferimenti più ampia, avviata nel lontano 2017 e che inizialmente sarebbe dovuta partire a luglio 2020, ma l'attuazione delle nuove regole ha subito un importante ritardo a causa della pandemia. Per garantire il raggiungimen-

to degli obiettivi prefissati, il nuovo quadro normativo si caratterizza per la presenza di alcuni paletti, ossia: l'obbligo di un accordo scritto che definisca i termini del prestito, in particolare la sua durata e le condizioni finanziarie; una durata minima del prestito, pari all'intervallo tra due periodi di registrazione, e una durata massima del prestito, pari a un anno; il divieto di sub-prestito di un giocatore professionista che è già in prestito ad un terzo club; una limitazione del numero di prestiti per stagione tra gli stessi club, per cui in un dato momento durante una stagione, un club può avere un numero massimo di tre professionisti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti in prestito da un unico club e un limite al numero totale di prestiti di un club per stagione.

Dunque, il cambiamento riguarda sia la gestione dei calciatori, sia il numero di operazioni consentite per i club. La Fifa,



Il logo della Fifa

per garantire l'attuazione di questa nuova formula senza problemi, ha previsto l'introduzione di un periodo transitorio. Nello specifico:

- dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, un club può avere un massimo di otto professionisti ceduti in prestito e otto in prestito in qualsiasi momento durante una stagione;

- dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, si applica la stessa configurazione ma con un massimo di sette professionisti;

- dal 1° luglio 2024, si applicherà la stessa configurazione ma limitata a un massimo di sei professionisti.

Il regolamento prevede, altresì, che i calciatori di età pari o inferiore a 21 anni e i giocatori allenati dai club, saranno esentati da queste limitazioni. Le due condizioni sono cumulative. Di conseguenza, se un calciatore soddisfa tali criteri il prestito di quel giocatore non rientrerà nel limite massimo né per la società precedente né per la nuova società. I trasferimenti internazionali di giocatori sono consentiti solo se il calciatore ha un'età superiore ai 18 anni. I club delle diverse nazioni, quindi, dovranno sottostare alle nuove linee guida imposte dalla Fifa per evitare sanzioni.

Oltre alle squadre, anche alle Federazioni affiliate alla Fifa sarà concesso un periodo di tempo pari a tre anni per implementare i propri regolamenti interni con il nuovo regolamento Rstp, e adottare norme idonee a garantire un sistema di prestiti che sia in linea con i principi stabiliti a livello internazionale. Occorre precisare che le nuove regole trovano applicazione solo nel contesto dei prestiti internazionali. In conformità con quanto stabilito dal regolamento sullo status e sul trasferimen-

to dei giocatori, poiché il concetto di trasferimento internazionale consiste nello spostare la tessera di un giocatore da una federazione all'altra, solo i calciatori professionisti possono essere ceduti in prestito a un nuovo club per un periodo predeterminato dal loro ex club. Al riguardo, in relazione al rapporto tra giocatore e ex squadra, è opportuno sottolineare che l'art. 10, comma 1 c) del Rstp, dispone che, in linea di principio, durante la durata pattuita del prestito, devono essere sospese le obbligazioni contrattuali tra il professionista e la sua ex società, salvo un diverso accordo scritto tra i soggetti competenti. Un cenno particolare merita il rapporto tra calcio femminile e calcio maschile nell'ambito delle regole sui prestiti. Ebbene, le nuove norme sui prestiti sono applicabili sia al calcio femminile che a quello maschile. Tuttavia, il tetto specifico al numero di prestiti internazionali si applicherà separatamente alle squadre maschili e femminili, ovvero un club può concedere otto prestiti dalla sua squadra maschile e otto da quella femminile.

*studio legale
Martinez&Novebaci

—© Riproduzione riservata—

Per l'Agenzia delle entrate l'attività di procuratore sportivo ha natura di lavoro autonomo, alla luce della riforma

DI STEFANO TRETTEL
E STEFANO VERNA

L'attività dell'agente sportivo ha natura di lavoro autonomo: questo è il pensiero espresso dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 315 del 31 maggio. Si tratta di un tema controverso, intorno al quale negli ultimi anni si sono succedute disposizioni normative contraddittorie che hanno finito col confondere gli operatori, tuttora incerti se qualificare i redditi degli agenti sportivi nell'ambito del lavoro autonomo o d'impresa. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, co. 373, l. 27 dicembre 2017, n. 205, si è ritenuto di poter qualificare l'agente sportivo (colui che «in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica»), quale mediatore (considerata l'assonanza della definizione con quella dell'art. 1754, cod. civ.); meglio ancora quale mediatore «atipico», stante l'assenza di indipendenza dello stesso dalle parti, messe in relazione tra loro in base ad un incarico scritto conferito da una di esse. Per giurisprudenza mag-

gioritaria della Suprema Corte, una siffatta evenienza non muta la natura mediatrice dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La suddetta interpretazione è stata avallata dai susseguenti Regolamenti agenti sportivi del Coni e della Figc, dai facsimile di mandato federale e dalle recenti raccomandazioni federali sulla rappresentazione contabile del fenomeno. Le stesse definizioni dell'attività dell'agente sportivo («assistenza e consulenza, mediazione») recate dal decreto legislativo di riforma dell'ordinamento sportivo (28 febbraio 2021, n. 37), altro non fanno che completare lo spettro dei servizi professionali che un agente sportivo può rendere a controparti diverse e, soprattutto, in momenti diversi, fermo restando, com'è ben noto agli operatori, che la fonte primaria (financo esclusiva) dei guadagni degli agenti sportivi deriva proprio dalle operazioni di calciomercato (conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di lavoro sportivo; trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro; tesseramento presso la Figc), a valle delle quali si colloca una costante attività a favore dei calciatori che assistono (cura dei diritti d'immagine, pratiche fiscali ed amministrative, pubbliche relazioni, ecc.), propedeutica o accessoria alla conclusione dell'operazione. Nell'ambito di un orientamento che pareva consolidarsi, è piombata la

risposta n. 315 dell'Agenzia che sorprende non solo per la prodigalità e l'assolutezza delle conclusioni alle quali giunge («l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare»), ma pure perché resa a fronte di istanza principalmente riguardante il ricorrere delle condizioni per usufruire del beneficio impatriati, attinenti ad una valutazione di circostanze di fatto precluse alla via dell'interpello e alle quali è indifferente la qualificazione, di lavoro autonomo o d'impresa, del reddito. L'Agenzia avrebbe quindi ben potuto evitare di esprimersi, soprattutto con motivazioni appiattite sulla descrizione fattuale del contribuente istante. Il carattere strettamente personale dell'attività dell'agente non pare essere esclusiva di un'attività di lavoro autonomo ed è del tutto compatibile con quella del mediatore. La paventata «assistenza strategica», in cui consisterebbe l'attività dell'agente sportivo, costituisce, come detto, attività propedeutica alla conclusione di una delle sopra descritte operazioni di calciomercato, senza le quali l'assistenza «strategica» non consentirebbe probabilmente il conseguimento di alcun reddito. L'osservanza di principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, sono elementi distintivi dell'esercizio di una professione intellettuale ma sono altrettanto comuni all'attività degli agen-

ti e rappresentanti di commercio, dei mediatori immobiliari o dei private banker, pacificamente titolari di reddito d'impresa. La circostanza che l'attività dell'agente sportivo sia compiutamente regolamentata, «perfino nella definizione dei parametri per la determinazione dei relativi compensi» non pare qualificante o esclusiva di una professione intellettuale. Per non sottacere che l'Agenzia fa leva, senza considerarne l'effettiva portata interpretativa, sulla sola disciplina legale recata dal dlgs 37/2021 la cui efficacia è ad oggi sospesa, trascurando le succitate vigenti norme primarie e i decreti attuativi.

Alla luce di quanto suesposto, si è portati a ritenere che la risposta dell'Agenzia, a motivo dell'oggetto principale dell'istanza stessa (la fruibilità del regime degli impatriati), della descrizione della vicenda personale dell'istante, rappresentante pro domo sua l'attività dell'agente sportivo e carente di informazioni sulla sostanziale fonte di reddito (poco credibile che sia la mera consulenza strategica) nonché dell'assenza di una ricostruzione sistematica del tema, non possa essere considerata rappresentativa del pensiero definitivo dell'Agenzia sull'inquadramento fiscale della figura dell'agente sportivo; tanto più che esso risulta smentito dall'esito delle verifiche condotte negli ultimi anni a carico di società operanti nel settore.

—© Riproduzione riservata—